

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 1 agosto 2025, n. 341

**[ID VIP 13822] - Parco eolico composto da 9 aerogeneratori di potenza nominale pari a 8 MW, per una potenza complessiva di 72 MW, da realizzarsi nei Comuni di Turi (BA), Casamassima (BA) e Acquaviva delle Fonti (BA), e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nei medesimi Comuni.**

**Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Proponente: GREEN ENERGY DEVELOPMENT S.R.L.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

#### VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
- la D.D. 23 maggio 2025, n. 19 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 582

del 30 aprile 2025”, con la quale è stato determinato, tra l’altro, di prorogare fino alla data del 31 luglio 2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30 aprile 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 maggio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza, fermi restando gli incarichi all’attualità ricoperti ad interim;

- la D.D. 30 luglio 2025, n. 21 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 918 del 27 giugno 2025.”, con la quale è stato determinato, tra l’altro, di prorogare fino alla data del 30 settembre 2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 918 del 27 giugno 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 luglio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza;

**VISTI, inoltre:**

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l’obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l’energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, che all’art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l’art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, emanato in attuazione dell’art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”;
- il D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

**PREMESSO che:**

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l’altro:
  - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
  - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all’art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell’art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l’individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all’art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l’altro, l’individuazione di:
  - superfici a aree idonee: le aree in cui e’ previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all’art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
  - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall’allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l’art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato “Principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee”, dispone, tra l’altro, che:
  - sia mantenuto fermo quanto previsto dall’art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
  - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
  - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - debba essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali” dispone all’art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto “*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*” il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale”;

**RILEVATO che:**

- con nota prot. n. 92460 del 15.05.2025, acquisita in data 16.05.2025 al prot. n. 259701 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva “Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento”;
- con nota prot. n. 261456 del 16.05.2025 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

**RILEVATO, altresì, che** non è stato acquisito agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali alcun contributo relativo alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto;

**LETTI, infine,** i contributi inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

**RITENUTO che:**

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID\_VIP 13822, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

**VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679****Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

**Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale**, relativo al Parco eolico composto da 9 aerogeneratori di potenza nominale pari a 8 MW, per una potenza complessiva di 72 MW, da realizzarsi nei Comuni di Turi (BA), Casamassima (BA) e Acquaviva delle Fonti (BA), e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nei medesimi Comuni, in oggetto epigrafato, proposto dalla società “GREEN ENERGY DEVELOPMENT” S.r.l., tenuto conto dei contributi espressi e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

**Di precisare** che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

**Di precisare, altresì**, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

**Di richiedere** che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

**Di trasmettere** la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

**Di pubblicare** il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

**Di dare atto** che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito "NEUTRO".

#### ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda Istruttoria ID VIP 13822.pdf - 1541dcd192d26475f8a3839cbb53a8792e8bb295de91558ccc343948cedff758

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti  
PNRR  
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca  
Giuseppe Angelini

**REGIONE PUGLIA**  
**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA**  
**SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

**Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto**  
**ID\_VIP 13822**

<b>Tipologia di progetto</b>	<b>Impianto Eolico</b>
<b>Potenza</b>	<b>Potenza complessiva di 72 MW</b>
<b>Ubicazione</b>	<b>Comuni di Turi (BA), Casamassima (BA), Acquaviva delle Fonti (BA)</b>
<b>Proponente</b>	<b>Green Energy Development S.r.l.</b>

Il progetto prevede la realizzazione di un **impianto eolico** composto da **9 aerogeneratori di potenza nominale pari a 8 MW**, per una **potenza complessiva di 72 MW**, da realizzarsi nei **comuni di Turi (BA)**, in località "Vigna Addabbo", **Casamassima (BA)**, in località "Macchia di Marcello" e "P.co Gravinese", e **Acquaviva delle Fonti (BA)**, in località "Borgo" e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nel comune di Casamassima (BA), in località "Patalino". L'impianto è suddiviso in due subaree definite lotti di seguito descritti:


- il LOTTO 1 comprende le torri T01, T02, T03, T04, T05, è ricadente tra il territorio di Turi e Casamassima (strade, piazzole, cavidotto interno e aerogeneratori e cabina di raccolta nr. 1) ed è interessato dalla strada statale SS N. 172 (tratto Casamassima – Turi) e da un serie di viabilità minori interpoderali e vicinali. L'area è ubicata ad Ovest - NO del centro abitato di Turi (BA), ad una distanza media di circa 4,1 km, ad Est – SE di Casamassima (BA), ad una distanza media di circa 5,3 km, a N-NE del centro di Sammichele di Bari (BA), ad una distanza media di circa 5,8 km.
- Il LOTTO 2 comprende le torri T06, T07, T08, T09, è ricadente tra il territorio comunale di Casamassima e Acquaviva delle Fonti (strade, piazzole, cavidotto interno e aerogeneratori e cabina di raccolta nr. 2) ed è limitato a sud dalla strada provinciale SP N.125 e ad ovest dalla autostrada A14, oltre che da una serie di viabilità comunali e vicinali sterrate. L'area è posta più a Ovest – SO dell'abitato di Turi da cui dista mediamente circa 10,4 km, e si trova a Sud – SO di Casamassima ad una distanza media di circa 5,7 km, a Est-ENE di Acquaviva delle Fonti ad una distanza media di circa 4,6 km, nonché a Nord-NO del centro di Sammichele di Bari ad una distanza di circa 5,0 km; Per raggiungere la posizione degli aerogeneratori verranno utilizzate le strade esistenti e piste sterrate da adeguare.

Compongono l'impianto le seguenti opere:

- 9 aerogeneratori;
- 9 cabine di trasformazione poste all'interno della torre di ogni aerogeneratore;
- 9 opere di fondazione per ogni aerogeneratore;
- 9 piazzole a servizio di ogni aerogeneratore;
- 9 piazzole temporanee per il montaggio del braccio gru e stoccaggio;
- aree temporanee di manovra e raccordi;
- nuove viabilità, adeguamento di tratti di viabilità esistente;
- 2 cabine di raccolta/smistamento;
- cavidotti interrati all'interno delle aree di impianto, in media tensione per il trasferimento dell'energia prodotta dagli aerogeneratori alla cabina di raccolta/smistamento suddivisi in due lotti;

- due cavidotti interrati esterni in media tensione per il trasferimento dell'energia prodotta dalle aree di impianto alle cabine di raccolta/smistamento e da queste alla stazione di trasformazione di utenza 30/150 kV da realizzarsi nel comune di Casamassima (BA);
- una sottostazione di trasformazione (SEU) da realizzarsi in prossimità della futura Stazione RTN in agro di Casamassima (BA), località "Patalino";
- un cavidotto interrato AT a 150 kV lungo 1385 m per il collegamento della sottostazione di trasformazione utente con la futura stazione RTN Terna.

Si riporta nelle Figure 1.a, 1.b, 1.c il Layout impianto eolico su base IGM e su ortofoto:



**Figura 1. a** – Inquadramento Layout impianto su base IGM Fonte: GED\_TUCAC1\_Relazione\_Descrittiva\_signed-signed-signed.pdf



**Figura 1.b** – Layout impianto su base ortofoto 2019 (fonte SIT Puglia – AGEA) – LOTTO 1.  
Fonte: GED\_TUCAC86\_VIA\_SintesiNonTecnica.pdf




Figura 1.c – Layout impianto su base ortofoto 2019 (fonte SIT Puglia – AGEA) – LOTTO 2.

Fonte: GED\_TUCAC86\_VIA\_SintesiNonTecnica.pdf

Gli identificativi Catastali e le Coordinate di progetto dell'impianto sono i seguenti:

identificazione lotto	Aerogeneratore	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA	Latitudine	Longitudine
LOTTO 1	T01	TURI	5A	207	40°56'17.58"N	16°58'40.04"E
	T02	TURI	5	369	40°56'22.39"N	16°59'27.54"E
	T03	CASAMASSIMA	47	66	40°56'0.84"N	16°57'38.36"E
	T04	TURI	18	529	40°55'55.83"N	16°58'9.49"E
	T05	TURI	18	632	40°55'33.56"N	16°59'4.15"E
LOTTO 2	T06	CASAMASSIMA	57	300	40°54'55.50"N	16°53'58.94"E
	T07	CASAMASSIMA	57	33	40°55'0.99"N	16°54'25.53"E
	T08	ACQUAVIVA DELLE FONTI	49	100	40°54'2.66"N	16°53'38.02"E
	T09	ACQUAVIVA DELLE FONTI	48	332	40°54'0.99"N	16°53'5.99"E

Tabella 1.a – Particelle e Coordinare Aereogeneratori.

L'area sulla quale insiste l'impianto agrivoltaico nel territorio dei Comuni di Turi (BA), Casamassima (BA) e Acquaviva delle Fonti (BA) rientra nell'Ambito di paesaggio n.5 "la Puglia Centrale" e precisamente nella figura territoriale n. 5.3 "Il sud-est barese ed il paesaggio del frutteto".

Gli strumenti urbanistici in vigore sono il Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Turi (BA), Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Casamassima (BA), infine il Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Acquaviva delle Fonti (BA).

Dall'analisi delle strumentazioni urbanistiche succitate, si evince che le aree sulle quali insistono le opere sono classificate come segue:

- gli aerogeneratori T01, T02, T04 e T05 localizzati nel territorio del **Comune di Turi (BA)**, con le relative piazzole e strade di accesso e con una parte del cavidotto interno, ricadono in **Zona agricola**.
- Il cavidotto esterno dei Lotti 1 e 2, le opere di connessione alla RTN, gli aerogeneratori T03 del Lotto 1 e T06 e T07 del Lotto 2 con le relative piazzole, cavidotto e strade di accesso, le aree temporanee delle viabilità e di cantiere, il cavidotto esterno e le opere di connessione alla RTN siti nel **comune di Casamassima** ricadono in **area agricola EN - zona per l'attività primaria destinata all'agricoltura e alla forestazione**;

- Il cavidotto interno degli aerogeneratori T08 e T09 facenti parte del Lotto 2, con le relative piazzole e strade di accesso nonché le aree temporanee delle viabilità e di cantiere - siti nel territorio del **Comune di Acquaviva delle Fonti** ricadono in **area agricola E1 (agricola normale)** - zona per l'attività primaria destinata all'agricoltura.

## IDONEITA' DELL'AREA

### Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto:


- **Lett. a)** – non è interessata da impianti della stessa fonte, ma in prossimità dell'area sono presenti numerosi impianti fotovoltaici;



**Figura 2** – Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al d.lgs. 199/2021 – altri impianti – fonte: <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html> - la linea in rossa indica i confini comunali


- **Lett. b)** – non ricade in un sito oggetto di bonifica;
- **Lett. c)** – non coincide integralmente con cave o miniere cessate, non recuperate, abbandonate o in condizioni di degrado, né coincide con una porzione di cave o miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- **Lett. c bis)** – non coincide con siti e impianti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, né dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali. Si specifica che, in conformità a quanto stabilito dall'**art. 49 del D.P.R. 753/80**, gli aerogeneratori sono esterni alla fascia di rispetto di 30 m dalla ferrovia, da misurarsi in proiezione orizzontale, dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia, mentre per il cavidotto, che attraversa i binari, è necessario richiedere l'autorizzazione all'attraversamento secondo quanto stabilito dal **Decreto Ministeriale 04/04/2014**;
- **Lett. c bis 1)** – non coincide con siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelle situate all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC;
- **Lett. c ter)** – non riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico, né di un impianto a biomassa;
- **Lettera c quater):**
  - non ricade nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'art.142, comma 1, lettera h);
  - ricade nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 (3 Km per impianti eolici); in particolare:

- gli aerogeneratori T01, T02, T04, T05, situati nel Comune di Turi, e T03, situato nel Comune di Casamassima, ricadono nella fascia di rispetto del Vincolo Archeologico (**ARK0134**) e del Vincolo Architettonico (**ARK0135**) istituiti ai sensi della Legge 1089 il 27/09/1989 “CHIESETTA RURALE DI S. MARIA DI MONTICELLO”;




**Figura 3** – Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al D.Lgs. 199/2021 – fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 (3 Km per impianti eolici) – Vincolo Archeologico (ARK0134) e del Vincolo Architettonico (ARK0135); la linea nera indica i confini comunali

- gli aerogeneratori T01, T02, T04, T05, situati nel Comune di Turi, e T03, situato nel Comune di Casamassima, ricadono nella fascia di rispetto del Vincolo Archeologico (**ARC0443**) istituito ai sensi della Legge 1089 il 27/01/1987 “RESTI DI UN ABITATO DELLA PRIMA ETA' IMPERIALE. RESTI DI UN INSEDIAMENTO DELLA TARDA ETA' DEL BRONZO”;




**Figura 4** – Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al D.Lgs. 199/2021 – fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 (3 Km per impianti eolici) – Vincolo Archeologico (ARC0443); la linea nera indica i confini comunali

- gli aerogeneratori T01 e T02, situati nel Comune di Turi, ricadono nella fascia di rispetto del Vincolo Architettonico (**ARK0253**) istituito ai sensi della Legge 1089 il 08/10/1985 "MASSERIA FORTIFICATA "PANICELLI"";




**Figura 5** – Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al D.Lgs. 199/2021 – fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 (3 Km per impianti eolici) – Vincolo Architettonico (ARK0253); la linea nera indica i confini comunali

- gli aerogeneratori T01, T02, T04, T05, situati nel Comune di Turi, e T03, situato nel Comune di Casamassima, ricadono nella fascia di rispetto del Vincolo Architettonico (**ARK0276-ARK0277**) istituito ai sensi della L. 42/2004 il 10/08/2005 "NEVIERA DI MUSACCO";




**Figura 6** – Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al D.Lgs. 199/2021 – fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 (3 Km per impianti eolici) – Vincolo Architettonico (ARK0276-ARK0277); la linea nera indica i confini comunali

- gli aerogeneratori T01, T02, T04, T05, situati nel Comune di Turi, ricadono nella fascia di rispetto del Vincolo Architettonico (**ARK0274**) istituito ai sensi della Legge 1089 il 17/01/1983 "MASSERIA GONNELLI" e nella fascia di rispetto del Vincolo Architettonico (**ARK0275**) istituito ai sensi della Legge 1089 il 05/01/1984 "MASSERIA GONNELLI";



**Figura 7** – Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al D.Lgs. 199/2021 – fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 (3 Km per impianti eolici) – Vincolo Architettonico (ARK0274-ARK0275); la linea nera indica i confini comunali

- gli aerogeneratori T02 e T05, situati nel Comune di Turi, ricadono nella fascia di rispetto del Vincolo Architettonico (**ARK0271**) istituito ai sensi della Legge 1089 il 11/06/1983 "COMPLESSO CHIESA E GROTTA DI S. ORONZO";




**Figura 8** – Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al D.Lgs. 199/2021 – fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 (3 Km per impianti eolici) – Vincolo Architettonico (ARK0271); la linea nera indica i confini comunali

- l'aerogeneratore T09, situato nel Comune di Acquaviva delle Fonti, ricade nella fascia di rispetto del Vincolo Architettonico (**ARK0089**) istituito ai sensi della Legge 1089 il 05/07/1982 come "NOTEVOLE TESTIMONIANZA DI ARCHITETTURA FORTIFICATA NEL TERRITORIO DI ACQUAVIVA";



**Figura 9** – Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al D.Lgs. 199/2021 – fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 (3 Km per impianti eolici) – Vincolo Architettonico (ARK0089); la linea nera indica i confini comunali

- **ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 42/2004 (3 Km per impianti eolici), in particolare gli aerogeneratori T01 e T02 rientrano nel Vincolo Paesaggistico istituito ai sensi della L. 1497 - GALASSINO del 01/08/1985 "**PAE0115 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle lame ad ovest e a sud-est di Bari**"




**Figura 10** – Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al D.Lgs. 199/2021 – fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 (3 Km per impianti eolici) – Vincolo Paesaggistico (PAE00115); la linea nera indica i confini comunali

- **ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 136 della parte terza - titolo I - Capo II - del D.Lgs. 42/2004 (3 Km per impianti eolici), in particolare nel "Geoparco Mondiale UNESCO – MurGeopark".


Il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, che include il MurGeopark, è stato proposto per la candidatura nella rete dei siti UNESCO dei GEOPARCHI con delibera di Giunta Regionale della Puglia n. 1932 del 29 novembre 2021, comprendente anche la perimetrazione delle aree occupate dal parco e delle aree contigue ad esso. A far data del 17 aprile 2025 il

parco è stato riconosciuto come Geoparco Mondiale UNESCO con proclamazione ufficiale avvenuta a Parigi il 02 giugno 2025.



**Figura 11-** Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 14-1-2022

Gli aerogeneratori T08 e T09 rientrano nell'estensione del Parco MurGeopark, come da immagine seguente.



**Figura 12** – Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al d.lgs. 199/2021 – fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi art. 136 della parte terza del D.Lgs. 42/2004 (3 Km per impianti eolici) –MurGeopark indicato in verde – Fonte: <https://www.murgeopark.com/wp-content/uploads/2024/08/Mappa-GEOTURISTICA-ITA.pdf>; <https://sitags.sit-puglia.it/apps/AltaMurgia/>

- ❖ Tutti gli aerogeneratori, tranne T06 e T07, NON ricadono in aree indicate come IDONEE ai sensi dell'art.20 co.8 lett. c-quater).

## NON IDONEITA' DELL'AREA

### Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

L'area dell'impianto **ricade** tra quelle indicate come **NON IDONEE** ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010, poiché l'impianto intercetta i vincoli come da tabella.

STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE – Aree non Idonee – Regolamento Regionale n.24/2010		Opere di progetto	Area buffer (m)
Altre Aree – Connessioni	Corso d'acqua episodico	T02	-
SITI UNESCO	Parco Alta Murgia e MurGeopark	T08 e T09	-
Immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 D.lgs. 42/04)	Parco Alta Murgia e MurGeopark	T08 e T09	-
Immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 D.lgs. 42/04)	PAE0115 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle lame ad ovest e a sud-est di Bari	T01 e T02	-

Tabella 3 - Aree non Idonee ai sensi del RR 24/2010



Figura 13 – Stralcio aree non idonee FER Regione Puglia con indicazione dell'area IBA 135 Murge; la linea rossa indica i confini comunali

In ottemperanza all'Allegato 2 del Regolamento Regionale 24/2010, che comprende la classificazione delle tipologie di impianti per l'individuazione dell'inidoneità (tratta dalla Tabella 1 del Decreto del 10 settembre 2010), l'intervento è classificato come un parco eolico, specificamente nella **categoria E.4 d la cui P\_TOT >1.000 kW**. In riferimento alle opere di connessione, si precisa che il cavidotto interferisce con Altre aree – Connessioni, Boschi con buffer di 100 m, Beni Culturali con buffer di 100 m, Zone Archeologiche con buffer di 100 m, Segnalazione Carta dei Beni con buffer di 100m, Boschi con buffer di 100 m. dalla documentazione in atti emerge che gli attraversamenti saranno realizzati con la tecnica TOC.

L'area dell'impianto **non ricade** in aree vincolate ai sensi del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.




Figura 14 – Stralcio PPTR Regione Puglia Regione Puglia; la linea nera indica i confini comunali


## MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO (del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili Parte IV paragrafo 16 - Criteri generali)

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri, ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

### **Punto 16.1:**

- a) da una verifica condotta sul portale <https://www.accredia.it>, al fine di comprovare la buona progettazione dell'impianto, **non risulta** che gli ingegneri Francesco Gramazio e Luca Crescenzo Orsogno, che hanno supportato il proponente nella progettazione, siano in possesso di certificazioni relative a sistemi di gestione della qualità (ISO 9001) o a sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e/o EMAS);
- b) il progetto, sulla base di quanto dichiarato dal proponente nell'avviso al pubblico (*codice elaborato: MASE-2025-0092460*), **rientra** tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata *"Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti"* ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 alla lettera 2, denominata *"impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW"*. L'impianto, dunque, **prevede** la valorizzazione dei potenziali energetici delle varie fonti rinnovabili presenti sul territorio e la loro capacità di sostituire le fonti energetiche fossili con la produzione di energia da fonte eolica di macro-generazione on-shore;
- c) l'intervento **prevede** il ricorso a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili in quanto il proponente, nello studio di impatto ambientale (*nome file: GED\_TUCAC85\_VIA\_StudioidlImpattoAmbientale-signed.pdf*), riporta i criteri di definizione delle alternative progettuali localizzative dichiarando che: *"per la costruzione e l'esercizio dell'impianto sarà utilizzata per quanto più possibile la viabilità esistente. Saranno realizzati circa 4,8 km di nuove piste. Ad ogni modo la viabilità di esercizio (strade e piazzole) sarà realizzata con materiale permeabile, compreso lo strato di finitura. Inoltre, si sottolinea che dopo la costruzione dell'impianto la dimensione delle piazzole sarà ridotta, così come saranno eliminati gli allargamenti in corrispondenza di curve o cambi di direzione. Alla fine della vita utile dell'impianto strade e piazzole saranno completamente rimosse"*;
- d) il progetto **prevede** l'utilizzo di aree caratterizzate da attività antropiche per via della presenza di un tratto di autostrada che attraversa il comune di Acquaviva delle Fonti, reti stradali statali, provinciali e comunali e di alcuni impianti fotovoltaici già realizzati, cantierizzati e con iter di autorizzazione unica chiuso positivamente nei comuni di Turi, Casamassima, Acquaviva delle Fonti in provincia di Bari (cfr. <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>). Si riscontra, nell'area dell'intervento, una pressione antropica **alta** (cfr. <https://www.isprambiente.gov.it/it/servizi/sistema-carta-della-natura/cartografia/carta-della-natura-alla-scala-1-50.000/puglia>);
- e) l'impianto **non è integrato** nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale. Per quanto riguarda l'uso del suolo, l'area interessata dal posizionamento degli aerogeneratori è classificata come superficie agricola nei comuni Turi, Casamassima, Acquaviva delle Fonti in provincia di Bari ed è caratterizzata nella maggior parte dal codice **2111 - seminativi semplici in**

aree non irrigue e 221 – vigneti, secondo il progetto europeo *Corine Land Cover* (cfr <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/UDS2011/index.html>).



**Figura 15** – Corine Land Cover 2011 – fonte: <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/UDS2011/index.html>

- f) esaminata la documentazione tecnica predisposta dal proponente, il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) dagli elaborati di progetto **non si evincono** iniziative di coinvolgimento attivo dei cittadini attraverso comunicazione e informazione anticipata sull'autorizzazione e sull'implementazione degli impianti, così come l'organizzazione di programmi formativi per il personale e le maestranze in arrivo.
- h) l'effettiva valorizzazione del recupero di energia termica prodotta nei processi di cogenerazione in impianti alimentati da biomasse, **non è applicabile** al caso di specie, in quanto tale aspetto non risulta pertinente all'impianto oggetto di valutazione.

#### **Punto 16.2:**

Il progetto risponde parzialmente ai requisiti di cui al punto precedente che nell'insieme garantirebbero le politiche di promozione da parte della regione e dell'amministrazione centrale.

#### **Punto 16.3:**

Le turbine in progetto saranno montate su torri tubolari di altezza (base-mozzo) pari a 112,5 m, con rotori a 3 pale aventi un'altezza al tip della pala pari a **200 m**, altezza al mozzo pari a **112,5 m** e diametro rotorico pari a **175 m**. L'area spazzata sarà pari a 24053 mq.

**Con riferimento all'Allegato 4:**


#### **Impatto sul paesaggio**

Al fine di ridurre l'impatto visivo sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono

##### ➤ **Impatto sul paesaggio**

- **Distanza minima tra parchi eolici di 50 volte l'altezza massima della turbina più vicina (per evitare l'effetto selva).**

Dalla verifica effettuata, il parametro risulta **non rispettato** poiché nel raggio di 10 Km sono presenti diversi impianti già realizzati, impianti già autorizzati da realizzare ed impianti con procedimenti di autorizzazione in corso.



**Figura 16**-Impianto e buffer di 10 km (Fonte: Elaborato "GED-TUCAC109-Relazione Paesaggistica –signed –signed –signed. pdf" - Figura 20-pag.63)

- **Distanza minima tra aerogeneratori di 5-7 volte il diametro dell'aerogeneratore in direzione del vento prevalente e 3-5 in direzione perpendicolare.**

Nel progetto in esame, i rotori degli aerogeneratori hanno un diametro di 175 metri, e le distanze minime tra le torri risultano pari a 875 metri lungo la direzione del vento dominante (5D) e 525 metri in quella ortogonale (3D). Tuttavia, il layout proposto, nell'elaborato: "GED-TUCAC2-Relazione\_Tecnica\_signed-signed-signed.pdf", non soddisfa pienamente quanto dichiarato dal proponente nel documento tecnico, in particolare rispetto alle distanze tra le torri mostrate nelle Figure 9 e 10. Il proponente giustifica la configurazione planimetrica adottata — basata su un'ellisse delle interferenze coerente con la rosa dei venti — come adeguata a garantire le interdistanze necessarie e a limitare le modifiche al suolo. Nonostante ciò, il rispetto del requisito è ritenuto solo **parzialmente verificato**.

- **Rispetto dei caratteri geomorfologici e dei profili orografici**

Il territorio su cui si svilupperà l'impianto eolico in progetto si caratterizza da una morfologia collinare con rilievi modesti, generalmente a sommità piatte. Il profilo orografico si presenta ampiamente pianeggiante e piatto, con modeste inclinazioni degradante verso E-NE e si estende con curve di livello da 200 m a 300 m. In particolare, la torre posta più in basso è la T01 a 211 m s.l.m. e quella più in alto è la T09 a 280 m s.l.m. La tipologia di aerogeneratori con queste dimensioni e alle quote altimetriche di cui sopra li rende molto visibili nel territorio pianeggiante. Il requisito si intende **non rispettato** (Fonte Elaborato "GED-TUCAC4-Relazione Geotecnica-signed-signed-signed.pdf").

- **Trattamento delle superfici delle strade di collegamento con materiali locali evitando l'asfalto**

Il proponente dichiara che la realizzazione della viabilità di collegamento e le piazzole sarà in materiali inerti e permeabili e che le sistemazioni delle sedi stradali in nessun caso comporteranno opere di impermeabilizzazione. (Fonte: Elaborato "GED-TUCAC2-Relazione-Tecnica- signed signed signed pdf"). Requisito **rispettato**.

- **Interramento dei cavidotti**

Il progetto prevede l'interramento di tutti i cavidotti (Fonte: Elaborato "GED-TUCAC2-Relazione-Tecnica-signed signed signed pdf"). Requisito **rispettato**.

- **Scelte cromatiche adatte al luogo e vernici antiriflettenti**

Il proponente in merito non stabilisce una scelta precisa, indica comunque che gli aerogeneratori avranno una colorazione chiara ed opportuna (Fonte: Elaborato "GED-TUCAC2-Relazione-Tecnica- signed signed signed pdf"). Requisito **parzialmente verificabile**.

- **Privilegiare l'inserimento in paesaggi già compromessi ad es. di tipo industriale, quando si opera in contesti urbanizzati**

Il requisito non è applicabile al progetto in esame, quindi **non pertinente**.

➤ **Impatto su flora, fauna ed ecosistemi**

L'area si caratterizza per un uso agricolo intensivo e non presenta elementi di interesse agronomico o naturalistico significativi. Le specie erbacee rilevate sono prevalentemente infestanti, prive di valore ecologico, e vengono gestite attraverso pratiche agronomiche comuni. L'assenza di specie arbustive e arboree conferma che l'area non rappresenta un habitat naturale di particolare rilevanza. (Fonte: Elaborato: "GED\_TUCAC85\_VIA\_StudiodiImpattoAmbientale-signed.pdf"). Tale tipologia di area è caratterizzata da un ambiente dove la componente vegetale è di tipo agricolo e non è in grado di offrire alla componente faunistica la possibilità di rifugio e nidificazione ma è in grado di fornire una buona disponibilità alimentare (Fonte: Elaborato "GED - TUCAC106 – Relazione – Floro Faunistica – signed – signed – signed pdf"). La fauna locale è composta principalmente da specie generaliste adattabili, tipiche degli ambienti agricoli. Requisito **rispettato**.

- **Minimizzare le modifiche dell'habitat sia in fase di cantiere che durante l'esercizio**

Il proponente dichiara che tutte le opere provvisorie verranno rimosse e che verrà ripristinato lo stato ante operam dei luoghi. Si rileva che nell'area di interesse del progetto sono presenti elementi quali muretti a secco che verranno coinvolti a causa della movimentazione e trasposto macchina (realizzazione ed allargamento strade temporanee). Il proponente dichiara che al termine della realizzazione tali strutture verranno ripristinate e valorizzate (Fonte: Elaborato "GED-TUCAC2-Relazione-Tecnica- signed signed signed pdf"). Requisito **rispettato**.

- **Contenere i tempi di costruzione per ridurre l'impatto sull'ambiente**

I tempi di realizzazione dell'impianto sono stabiliti in circa 20 mesi (Fonte: Elaborato "GED-TUCAC2-Relazione-Tecnica- signed signed signed pdf"). Non ci sono indicazioni in merito ad eventuali fermi dei lavori in periodi di interferenze con eventuali periodi fenologici della fauna (Fonte: Elaborato "GED - TUCAC106 – Relazione – Floro Faunistica – signed – signed – signed pdf"). Requisito **non verificato**.

- **Ridurre l'uso delle nuove strade realizzate per gli impianti, riservandole esclusivamente alle attività di manutenzione e chiudendole al pubblico**

Il proponente non esplicita la necessità di chiusura al pubblico della viabilità di servizio. Indica che la realizzazione della nuova viabilità verrà contenuta nella minore misura compatibile, in quanto l'area di interesse è già servita da una fitta rete di strade anche vicinali, ma da adeguare (Fonte: Elaborato "GED-TUCAC2-Relazione-Tecnica- signed signed signed pdf"). Requisito **rispettato**.

- **Utilizzare aerogeneratori con torri tubolari, bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti**

La scelta del tipo di aerogeneratore è coerente con questo requisito (Fonte: Elaborato "GED-TUCAC2-Relazione-Tecnica- signed signed signed pdf"). Requisito **rispettato**.

- **Ripristinare la vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituire le aree non più necessarie alle condizioni iniziali. In caso di impossibilità, avviare un piano di recupero ambientale**

È previsto un Programma di Ripristino ambientale in cui sono dettagliate le azioni da attuare per la conservazione e l'utilizzo successivo della terra vegetale, tale terra sarà successivamente utilizzata negli ultimi strati dei riempimenti di fossati, così come nel ripristino di aree occupate temporaneamente durante i lavori. Al termine dei lavori si procederà, nelle zone di occupazione temporale, al decompattamento del terreno tramite erpice, lasciando il suolo in condizioni adeguate per la colonizzazione da parte della vegetazione naturale. (Fonte: Elaborato "GED\_TUCAC85\_VIA\_StudiolImpattoAmbientale-signed.pdf").

Requisito **verificato**.

- **Inserire eventuali interruttori e trasformatori all'interno della cabina**

Il proponente prevede tale soluzione (Fonte: Elaborato "GED-TUCAC2-Relazione-Tecnica- signed signed signed.pdf"). Requisito **rispettato**.

- **Applicare accorgimenti nella colorazione delle pale per aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna**

Il proponente indica l'applicazione di tale accorgimento (vedi Elaborato "GED-TUCAC82-Segnalazione Aerogeneratori\_signed-signed-signed.pdf"). Requisito **verificato**.

- **Interrare o isolare le linee elettriche a bassa e media tensione. Per quelle ad alta tensione, prevedere spirali o sfere colorate.**

Le soluzioni adottate in progetto risultano coerenti e rispettano i dettami normativi (Fonte: Elaborato "GED\_TUCAC14\_StudiolImpattoElettromagnetico\_signed-signed-signed.pdf"). Requisito **rispettato**.

- **Adottare tutti gli accorgimenti tecnici possibili durante la fase di cantiere per ridurre al minimo la dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti.**

Il Proponente dichiara che metterà in atto tutti gli accorgimenti coerenti per ridurre e mitigare questo tipo di impatto durante le fasi di cantiere (Fonte: Elaborato "GED-TUCAC86-VIA-Sintesi Non Tecnica signed-signed-signed.pdf"). Requisito **rispettato**.

#### ➤ **Impatti delle sorgenti sonore e interferenza elettromagnetica**

In merito alle interferenze elettromagnetiche il proponente allega l'Elaborato tecnico "GED\_TUCAC14\_StudiolImpattoElettromagnetico\_signed-signed-signed.pdf" da cui si rilevano i dati conclusivi dell'analisi e che risultano coerenti con i requisiti previsti dalle normative di riferimento in vigore. In merito agli impatti sonori si rileva che i comuni di Turi, Casamassima e Acquaviva delle Fonti non sono dotati di un Piano di Zonizzazione Acustica, la verifica dei limiti di immissione assoluta è stata condotta facendo riferimento al DPCM 01/03/1991. Il proponente allega due Elaborati: uno previsionale relativo alla fase di esercizio, "GED-TUCAC28-Impatto Acustico FaseEsercizio\_signed-signed-signed.pdf", ed uno previsionale relativo alla fase di cantiere, "GED-TUCAC29-Impatto Acustico FaseCantiere\_signed-signed-signed.pdf", redatti da Tecnico competente. Le relazioni contengono le misurazioni in loco eseguite ante operam.

- **Utilizzare aerogeneratori a bassa velocità con profili alari ottimizzati**

La individuazione e la descrizione della tipologia degli aerogeneratori usati conferma la scelta contenente queste indicazioni (Fonte: Elaborato "GED-TUCAC2-Relazione-Tecnica- signed signed signed.pdf"). Requisito **rispettato**.

- **Utilizzare linee interrato con una profondità minima di 1 metro, protette e accessibili nei punti di giunzione, e segnalate adeguatamente**

Il proponente allega l'Elaborato "GED\_TUCAC14\_StudiolImpattoElettromagnetico\_signed-signed-signed.pdf" in cui relaziona sui lavori di posa dei cavidotti e le modalità nel rispetto dei disciplinari conformi alle norme di riferimento. Requisito **rispettato**.

- **Mantenere una distanza adeguata dagli aerogeneratori alle sorgenti di segnali di radioservizio per evitare interferenze**

Non si rileva in alcun elaborato allegato la trattazione di questa problematica. Requisito **non verificato**.

- **Posizionare il trasformatore all'interno della torre dell'aerogeneratore, dove possibile**

La scelta impiantistica della tipologia delle torri contempla questa soluzione (*Fonte: Elaborato "GED-TUCAC2-Relazione-Tecnica- signed signed signed pdf"*). Requisito **rispettato**.

#### **Impatto sul territorio e sulla geomorfologia – Interferenze con le componenti antropiche**

Al fine di ridurre l'impatto sul territorio e con le componenti antropiche presenti sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- **una minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitative, munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m.**

I fabbricati abitabili, censiti e dichiarati dal proponente, sono posti tutti a distanze superiori a 200 m. (*Fonte: Elaborato "GED-TUCAC13-Relazione Gittata Massima-signed-signed-signed. pdf" tabella a pag. 30*). Si può ritenere il Requisito **rispettato**.

- **una minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore.**

Nel caso specifico di progetto: l'altezza complessiva degli aerogeneratori è di **200 metri** e di conseguenza, la **distanza minima richiesta** da un centro abitato è  $6 \times 200 \text{ m} = 1.200 \text{ metri}$ , ovvero **1,2 km**. Non sono presenti elaborati grafici che mostrino chiaramente le distanze di ciascun aerogeneratore dai centri abitati e le relazioni descrittive presentano solo distanze generiche riferite ai baricentri dei due lotti dell'impianto, senza entrare nel dettaglio dei singoli generatori. Da questa verifica eseguita in istruttoria è stato rilevato che la torre **T09** si trova a **1,32 km** dalla zona PIP di Acquaviva delle Fonti, che è prossima al centro abitato. In conclusione anche se la documentazione del proponente è parziale, i rilievi tecnici effettuati indicano che la distanza minima di 1,2 km è rispettata, almeno per il caso esaminato. pertanto, **il requisito è considerato strettamente verificato**, cioè **formalmente rispettato**, pur in presenza di documentazione migliorabile e da integrare.

#### ➤ **Rischio incidenti**

Al fine di ridurre il rischio incidenti, le linee guida definiscono che:

- **la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale debba essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre.**

L'altezza massima delle torri più elica è di **200 m**, nessun aerogeneratore dista meno di 200 m dalle strade provinciali, regionali o nazionali. Si può ritenere il requisito **rispettato**.

- **la distanza di ogni turbina eolica dai fabbricati debba essere almeno pari alla gittata massima dell'aerogeneratore. Ogni abitazione ed edificio preso in considerazione deve ricadere al di fuori di questo raggio di azione.**

In merito il proponente allega l'Elaborato *"GED-TUCAC13-Relazione Gittata Massima-signed-signed-signed. pdf"*, nel quale è presente un'analisi ed il calcolo della gittata massima associata alla rottura della intera ed il calcolo associato alla rottura di un frammento di 5 m.

In entrambi i calcoli il proponente considera una velocità di rotazione del rotore pari a 9 g/min, velocità nominale della turbina, quindi considera ed inserisce anche un coefficiente di riduzione del moto pari al 30% che tiene conto dell'effetto di rallentamento del moto dovuto alle forze di attrito con l'aria della pala o del frammento in volo. La Relazione riporta anche i tabulati con i risultati del calcolo della gittata per ogni angolo di rotazione riferiti alla gittata massima per stacco della pala intera e per rottura di frammenti di 5 m. I risultati riportano per un angolo di 85°  $D_{\max} = 162,042 \text{ m}$  per pala intera, mentre ad un'angolazione di 65°  $D_{\max} = 412,14 \text{ m}$  per frammento di pala di 5 m. Quindi il proponente riporta e dichiara le distanze dei

potenziali recettori più prossimi alle torri, strade e fabbricati, e che ritiene siano fuori dai sopra citati raggi di pericolo. Tuttavia, si evidenzia che in via cautelativa, si sarebbero dovuti ipotizzare gli scenari peggiori per offrire ulteriori margini di sicurezza senza considerare il coefficiente di rallentamento del moto pari al 30%. Se si considerassero i valori delle gittate indicate dal proponente al netto del coefficiente riduttivo, pur con le ipotesi cinematiche imposte a regime, si avrebbe una estensione delle gittate di pericolo pari a:  $D = 162,042 / (1 - 0,30) = 231,149 \text{ m}$  per lo stacco della pala intera, e  $D = 412,14 / (1 - 0,30) = 588,78 \text{ m}$  per i frammenti di 5 m.

Considerando le seguenti misure delle distanze, dichiarate dal proponente, dei recettori sensibili strade primarie e fabbricati, le strade primarie più prossime all'impianto sono:

- SS 172: T01 a circa **420 metri**, T04 a circa **509 metri** e T05 a circa **497 metri**.
- SP 125: T09 a circa **494 metri** e T08 a circa **596 metri**.

I fabbricati ad uso abitativo individuati e dichiarati con numero dei recettori e categoria catastale sono:

R01(D02 albergo) – T01: **617 m**; R02(A02-D10) – T02: **640 m**; R05(A04) – T03: **632 m**; R09(A07) – T01: **461 m**; R11(A02) – T03: **570 m**; R12(A07) – T03: **507 m**; R13(A03) – T05: **609 m**; R14(A04) – T05: **605 m**; R35(A04) – T04: **650 m**; R37(A02-D10) – T06: **531 m**; R38(A02-D10) – T06: **570 m**; R40(A04) – T09: **450 m**.


Pertanto, dalle valutazioni effettuate si ritiene che le viabilità provinciale e nazionale rientrino, con tratti significativi, nel raggio di pericolo da incidente da rottura. Nello stesso raggio di pericolo rientrano i fabbricati abitabili dichiarati come potenziali recettori dal proponente. Pertanto, si rappresenta che il **requisito non è verificato** ai fini della sicurezza da incidenti.

#### **Punto 16.4:**

Si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (*produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali*) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. Dalla documentazione in atti e come risulta dalla carta dell'uso del suolo, gli aerogeneratori che costituiscono l'impianto eolico, ricadono esclusivamente in aree interessate da un uso del suolo principalmente agricolo.

Come si apprende da quanto dichiarato dal proponente nella relazione denominata *Rilievo Elementi Paesaggio Agrario* (nome file: *GED\_TUCAC89\_RilievoElementiPaesaggioAgrario\_signed-signed-signed.pdf*), la caratteristica principale dell'ambito di appartenenza del progetto è la distesa olivetata che partendo dalla costa raggiunge la base dell'altopiano murgiano, mentre nella parte sud-est vi sono principalmente vigneti. Da un'indagine cartografica (cfr. <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ConsultazioneMappaVini/>) si rileva che le aree che interessano l'impianto possono altresì concorrere alla produzione di vini I.G.T. (*Puglia e Murgia*). Al fine di verificare la compatibilità tra il progetto e le produzioni agricole di pregio presenti nel territorio, il proponente ha condotto un'indagine di dettaglio, tramite rielaborazioni cartografiche e sopralluoghi in campo. Come si apprende nella relazione denominata *Rilievo Elementi Paesaggio Agrario* (nome file: *GED\_TUCAC89\_RilievoElementiPaesaggioAgrario\_signed-signed-signed.pdf*), il rilievo sul campo ha interessato un'area buffer di 500 metri intorno al perimetro delle particelle coinvolte dall'intervento e al tracciato del cavidotto, con l'obiettivo di identificare gli elementi caratteristici del paesaggio, in conformità con il punto 4.3.3, *"Rilievo degli elementi caratteristici del paesaggio agrario delle Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica"* e delle *"Linee Guida Procedura Telematica"* approvate con la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 3 gennaio 2011 (Regione Puglia). I dati rilevati dal proponente, sono stati georeferenziati in formato shapefile. Gli elementi sono stati classificati con i seguenti attributi nel campo "CLASSE": *"01 - Alberi monumentali"*, *"02 - Alberature (sia stradali che poderali)"* e *"03 - Muretti a secco"*. Dalle verifiche dirette effettuate dal proponente sulle aree interessate dal progetto, non sono stati rilevati alberi monumentali o alberature significative tutelate per legge: le aree sono prevalentemente destinate alla coltivazione di seminativi non irrigui (cereali) e a impianti arborei senza particolare interesse ambientale o valore paesaggistico. Sebbene siano presenti alberature poderali e private, queste non saranno direttamente interessate dalla realizzazione delle opere.


Come già detto precedentemente sono stati individuati dal proponente dei muretti a secco, alcuni dei quali in stato di abbandono. Il proponente afferma che tali elementi verranno solo minimamente e indirettamente coinvolti dalle operazioni di movimentazione e trasporto macchine (come la realizzazione e l'allargamento di strade temporanee) e saranno ripristinati e valorizzati al termine dei lavori.



**Figura 17** – Elementi del Paesaggio fonte: GED\_TUCAC89\_RilievoElementiPaesaggioAgrario\_signed-signed-signed.pdf

Da una verifica effettuata, non si riscontra, all'interno delle particelle interessate dagli aerogeneratori in progetto, la presenza di ulivi considerati monumentali come definiti dall'art. 2 della Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia" (cfr. <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ParchiAreeProtette/index.html>).

Da una indagine effettuata sul portale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (cfr. <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16249>) si segnala, comunque a una distanza di oltre cinque chilometri dall'aerogeneratore più vicino (T05), la presenza di alcuni alberi iscritti nell'elenco degli alberi monumentali d'Italia (aggiornato con decreto direttoriale prot. n. 237195 del 27 maggio 2025, pubblicato in G.U. n.129 del 06/06/2025).



**Figura 18** – Alberi monumentali d'Italia fonte <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16249>

#### **Punto 16.5:**

Il progetto prevede alcune misure di mitigazione sia in fase di cantiere che in fase di esercizio e dismissione con l'obiettivo d'integrazione nel territorio, di riduzione al minimo degli impatti e, nella migliore delle ipotesi, di eliminazione totale. All'interno dello studio di impatto ambientale (nome file:

GED\_TUCAC85\_VIA\_StudioidImpattoAmbientale-signed.pdf) sono riportati gli impatti e le relative misure di mitigazione, previste dal proponente per ciascuna componente ambientale analizzata:

- **suolo:** al fine di scongiurare potenziali contaminazioni causate da sversamenti accidentali sia durante la fase di realizzazione che di esercizio dell'impianto, qualora si verificasse una perdita di combustibile o lubrificante, si provvederà immediatamente a circoscrivere l'area coinvolta; i materiali interessati verranno quindi raccolti e conferiti in un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento. Parallelamente, durante la fase operativa, verrà garantita un'adeguata gestione degli oli e/o delle eventuali perdite dei mezzi, che verranno trasportati in un centro di raccolta autorizzato al termine del loro ciclo di vita per essere trattati conformemente alle normative vigenti. Al fine di proteggere il terreno vegetale, si prevede altresì, di conservare lo strato di terra vegetale esistente durante la realizzazione degli sbancamenti, l'apertura delle strade o dei fossati, e lo scavo per le fondazioni degli aerogeneratori. La terra vegetale così ottenuta sarà depositata in cumuli o cordoni, senza superare l'altezza massima di 2 metri, per evitare la perdita delle sue proprietà organiche e biotiche. Tale terra sarà successivamente impiegata negli ultimi strati dei riempimenti dei fossati, così come nel ripristino delle aree temporaneamente occupate durante i lavori;
- **flora e fauna:** nella fase preliminare all'inizio dei lavori, verranno accuratamente delimitate le formazioni vegetali e le specie di flora e fauna di maggiore interesse presenti nell'area circostante. Queste zone di valore naturalistico saranno quindi temporaneamente classificate per essere protette. Data la flessibilità dei lavori, sarà possibile apportare piccole deviazioni a strade, fossati o scavi per evitare l'impatto su aree di speciale valore conservazionistico;
- **avifauna:** per minimizzare l'impatto sull'avifauna locale durante il funzionamento del parco, verranno implementate diverse misure. Si prevede di limitare gli accessi alle sole persone addette ai lavori o alle installazioni, così da prevenire un aumento del numero di visitatori che potrebbe disturbare determinate specie di uccelli. Inoltre, il personale di manutenzione controllerà costantemente il parco per eliminare eventuali carogne, che verranno rimosse tempestivamente per evitare collisioni con rapaci necrofagi;
- **biodiversità:** in relazione a questa componente dalla documentazione si rileva che l'area designata per il progetto eolico non presenta alberi monumentali o specie vegetali e faunistiche tutelate. La vegetazione naturale esistente si limita a specie che si adattano a suoli lavorati o aree marginali stradali. Il sopralluogo condotto sui terreni tra Casamassima, Turi e Acquaviva delle Fonti ha rivelato che l'uso prevalente del suolo è agricolo, con coltivazioni erbacee e orticole annuali. Non sono state riscontrate specie arbustive o arboree di interesse agronomico o naturalistico, né erbe di valore ecologico. Le uniche specie erbacee rilevate, al di fuori delle coltivazioni, sono erbe infestanti comuni in ambienti agricoli. Queste "malerbe" (come *Lolium spp.*, *Papaver rhoeas*, *Matricaria chamomilla*, *Cynodon dactylon*) non apportano benefici agricoli e solitamente vengono controllate con trattamenti chimici. Sebbene presenti in minima parte nei campi coltivati, si concentrano maggiormente lungo i bordi stradali. Le loro caratteristiche, influenzate anche dal traffico veicolare e dai gas di scarico, e il loro ciclo vegetativo legato alle colture, confermano che non rappresentano specie di interesse naturalistico o ecologico significativo.

L'area, da un'indagine cartografica, risulta contraddistinta da un valore ecologico *basso - molto basso* (cfr. *Linee Guida ISPRA* <https://www.isprambiente.gov.it/it/servizi/sistema-carta-della-natura/cartografia/carta-della-natura-alla-scala-1-50.000/puglia>).

## CONCLUSIONI

L'impianto **eolico** composto da **9 aerogeneratori** di potenza nominale pari a 8 MW, per una **potenza complessiva di 72 MW**, verrà realizzato nei **comuni di Turi (BA), Casamassima (BA) e Acquaviva delle Fonti (BA)**, e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nei medesimi comuni (codice MYTERNA n. 202304341).

Alla luce degli elementi esaminati e della documentazione progettuale fornita, si evidenziano i seguenti punti:

1. L'impianto ricade in **zona a destinazione agricola**, in particolare, in **Zona agricola del Comune di Turi**, in **area agricola EN** e in **area agricola ET del Comune di Casamassima**, in **area agricola E1 del Comune di Acquaviva delle Fonti**.
2. Tutti gli aerogeneratori, tranne T06 e T07, **non ricadono** in aree indicate come **idonee** ai sensi dell'**art.20 co.8 lett. c-quater**), nello specifico:
  - gli aerogeneratori T01, T02, T04, T05, situati nel Comune di Turi, e T03, situato nel Comune di Casamassima, ricadono nella fascia di rispetto del Vincolo Archeologico (**ARK0134**) e del Vincolo Architettonico (**ARK0135**) istituiti ai sensi della Legge 1089 il 27/09/1989 "*CHIESETTA RURALE DI S. MARIA DI MONTICELLO*"; gli stessi, inoltre, ricadono nella fascia di rispetto del Vincolo Archeologico (**ARC0443**) istituito ai sensi della Legge 1089 il 27/01/1987 "*RESTI DI UN ABITATO DELLA PRIMA ETA' IMPERIALE. RESTI DI UN INSEDIAMENTO DELLA TARDATA ETA' DEL BRONZO*";
  - gli aerogeneratori T01 e T02, situati nel Comune di Turi, ricadono nella fascia di rispetto del Vincolo Architettonico (**ARK0253**) istituito ai sensi della Legge 1089 il 08/10/1985 "*MASSERIA FORTIFICATA "PANICELLI"* e rientrano nel Vincolo Paesaggistico istituito ai sensi della L. 1497 - GALASSINO il 01/08/1985 "*PAE0115 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle lame ad ovest e a sud-est di Bari*";
  - ricadono nella fascia di rispetto del Vincolo Architettonico (**ARK0276-ARK0277**) istituito ai sensi della L. 42/2004 il 10/08/2005 "*NEVIERA DI MUSACCO*";
  - gli aerogeneratori T01, T02, T04, T05, situati nel Comune di Turi, ricadono nella fascia di rispetto del Vincolo Architettonico (**ARK0274**) istituito ai sensi della Legge 1089 il 17/01/1983 "*MASSERIA GONNELLI*" e nella fascia di rispetto del Vincolo Architettonico (**ARK0275**) istituito ai sensi della Legge 1089 il 05/01/1984 "*MASSERIA GONNELLI*";
  - gli aerogeneratori T02 e T05, situati nel Comune di Turi, ricadono nella fascia di rispetto del Vincolo Architettonico (**ARK0271**) istituito ai sensi della Legge 1089 il 11/06/1983 "*COMPLESSO CHIESA E GROTTA DI S. ORONZO*";
  - l'aerogeneratore T09, situato nel Comune di Acquaviva delle Fonti, ricade nella fascia di rispetto del Vincolo Architettonico (**ARK0089**) istituito ai sensi della Legge 1089 il 05/07/1982 "*NOTEVOLE TESTIMONIANZA DI ARCHITETTURA FORTIFICATA NEL TERRITORIO DI ACQUAVIVA*";
  - gli aerogeneratori T08 e T09 rientrano nell'estensione del Parco MurGeopark.
3. L'area dell'impianto proposto **ricade** tra quelle indicate come **NON IDONEE** ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010 in particolare:
  - l'aerogeneratore T02 ricade in **Altre Aree – Connessioni**;
  - gli aerogeneratori T08 e T09 ricadono nel **Parco Alta Murgia e MurGeopark (SITO UNESCO nonché Immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico - art. 136 D.lgs. 42/04)**;
  - gli aerogeneratori T01 e T02 ricadono nel Vincolo Paesaggistico istituito ai sensi della L. 1497 - GALASSINO del 01/08/1985 "*PAE0115 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle lame ad ovest e a sud-est di Bari*" (**Immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico - art. 136 D.lgs. 42/04**).
4. Il progetto **mira a minimizzare** l'impatto sul territorio e massimizzare l'efficienza energetica prevedendo l'utilizzo di aree caratterizzate da attività antropiche, per via della presenza di un tratto di autostrada che attraversa il comune di Acquaviva delle Fonti, reti stradali statali, provinciali e comunali e di alcuni impianti fotovoltaici già realizzati, cantierizzati e con iter di autorizzazione unica chiuso positivamente nei comuni di Turi, Casamassima, Acquaviva delle Fonti in provincia di Bari, in linea con gli standard del **DM 10-9-2010, punto 16.1, lettere b, c, d**.
5. L'impianto **non è integrato** nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale. Per quanto riguarda l'uso del suolo, l'area interessata dal posizionamento degli aerogeneratori è classificata come superficie agricola nei comuni Turi, Casamassima, Acquaviva delle Fonti in provincia di Bari ed è caratterizzata nella maggior parte dal codice **2111 - seminativi semplici in aree non irrigue** e **221 – vigneti**, secondo il progetto europeo *Corine Land Cover*.

6. Da una verifica effettuata, **non si riscontra**, all'interno delle particelle interessate dagli aerogeneratori in progetto, la presenza di ulivi considerati monumentali come definiti dall'art. 2 della Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 *"Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia"*.
7. Per quanto riguarda gli elementi caratteristici del paesaggio agrario, in sede di sopralluogo sono stati individuati dal proponente dei **muretti a secco**, alcuni dei quali in stato di abbandono. Il proponente afferma che tali elementi verranno solo minimamente e indirettamente coinvolti dalle operazioni di movimentazione e trasporto macchine (come la realizzazione e l'allargamento di strade temporanee) e saranno ripristinati e valorizzati al termine dei lavori.
8. Il posizionamento delle torri che compongono il parco eolico mette in evidenza che un numero significativo di esse interferisce con recettori sensibili che rientrano nel raggio di pericolo della Gittata massima di frammenti dovuti a potenziali rotture delle pale degli aerogeneratori. In particolare, per la viabilità le strade primarie SS172 e la SP125 hanno tratti significativi che rientrano nel raggio di pericolo. Mentre per i fabbricati, censiti abitabili dallo stesso proponente, vi sono n. 12 di essi che rientrano nel raggio di pericolo. Pertanto, il criterio relativo al rispetto delle distanze di sicurezza e al rischio di incidenti risulta **non verificato**.